REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Servizio coordinamento politiche per la famiglia

lavoro@certregione.fvg.it
famiglia@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 5012
fax + 39 040 377 5250
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Programma Regionale Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+) – Pianificazione periodica delle operazioni – PPO annualità 2022 - Programma specifico n. 15/22 – Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2022/2023. Approvazione avviso pubblico.

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Vista la deliberazione 4 marzo 2022, n. 285 di modifica alla deliberazione 19 giugno 2020 n. 893, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2020, l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Vista la deliberazione n. 451 del 1 aprile 2022, con cui la Giunta regionale ha disposto il conferimento di incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa Elisa Marzinotto, a decorrere dal 12 aprile 2022;
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 del "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia", come modificata dalla legge regionale 24 maggio 2010, n. 7;
Vista la Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
Visto il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", nel testo vigente;
Considerato che, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato con decisione della Commissione europea n. C (2021)1132 final del 16 febbraio 2021;
Considerato che, con D.P.Reg. 0203 del 15 ottobre 2018, è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)";
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 694 del 13/05/2022 "Programma regionale Fondo sociale europeo+ 2021/2027. Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2022. Aggiornamento";
Considerato che, nelle more dell'approvazione del Programma PR FSE+ del periodo 2021/2027, il Programma specifico n. 15/22 si realizza nella Priorità 3 – Inclusione sociale – obiettivo specifico k)Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata – del PR FSE+ 2021/2027, con uno stanziamento di euro 3.500.000,00;
Dato atto che l'utilizzo delle risorse del Programma regionale del Fondo sociale europeo+ 2021/2027 nell'ambito del programma specifico 15/22 del PPO 2022 è condizionato dall'approvazione, da parte della Commissione europea, del Programma stesso, fatto salvo l'utilizzo, ove necessario, di risorse regionali aggiuntive a quelle del Programma regionale FSE+ 2021/2027 già disponibili in bilancio regionale;
Considerato altresì che, ad avvenuta approvazione del Programma FSE+ 2021/2027, il Programma specifico n. 15/22 verrà ricondotto nell'ambito di tale Programma;
Visto il parere di conformità espresso dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021/2027 con nota Prot. 0072348 del 12/05/2022;
Considerato di dare attuazione al Programma specifico n. 15/22 con apposito Avviso pubblico;
Ritenuto di:
a) procedere all'approvazione dell'Avviso pubblico destinato alla selezione delle operazioni inerenti l'attuazione al programma specifico n. 15/22 - Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2022/2023 – del documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2022" come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'Avviso, Allegato A che costituisce parte integrante, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Decreta

Per le motivazioni in premessa

1. È approvato l'Avviso pubblico destinato alla selezione delle operazioni inerenti l'attuazione al programma specifico n. 15/22 - Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2022/2023 – del documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2022" come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Si dà atto che l'utilizzo delle risorse del Programma regionale del Fondo sociale europeo+ 2021/2027 nell'ambito del programma specifico 15/22 del PPO 2022 è condizionato dall'approvazione, da parte della Commissione europea, del Programma

stesso, fatto salvo l'utilizzo, ove necessario, di risorse regionali aggiuntive a quelle del Programma regionale FSE+ 2021/2027 già disponibili in bilancio regionale;
3. Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Servizio
Elisa Marzinotto
firmato digitalmente

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia

Servizio coordinamento politiche per la famiglia

Programma Regionale Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 (FSE+)

Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2022"
Programma specifico n. 15/22 – Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2022/2023

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) E PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - A.E. 2022 - 2023

Sommario

1. LE PREMESSE 3

2. QUADRO GENERALE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3

3. DEFINIZIONI 6

4. SOGGETTI BENEFICIARI DELLE OPERAZIONI 6

5. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 7

6. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI 8

6.1 REQUISITI DI ACCESSO AL BUONO DI SERVIZIO 9

6.2 CRITERI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DEI BUONI DI SERVIZIO 9

6.3 ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI 10

6.4 TRAFERIMENTI AD ALTRO SERVIZIO EDUCATIVO SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE DEL BUONO DI SERVIZIO 11

7. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI 11

8. RISORSE FINANZIARIE 11

9. GESTIONE FINANZIARIA 12

10. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI 13

11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI 13

12. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI 14

13. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 14

14. FLUSSI FINANZIARI 15

15. REVOCA DEL CONTRIBUTO 15

16. RENDICONTAZIONE 15

17. TRATTAMENTO DEI DATI 16

18. INFORMAZIONE E PUBBLICITA' 16

19. PRINCIPI ORIZZONTALI 17

20. ELEMENTI INFORMATIVI 17

21. CONTROLLO E MONITORAGGIO 17

22. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO 17

1. LE PREMESSE

1. Il Friuli Venezia Giulia ha una lunga e consolidata tradizione nel campo dei servizi educativi integrati per la prima infanzia che è radicata nell'economia e nel modello di welfare locale. Il consolidamento e l'ampliamento nell'accesso da parte delle famiglie ai servizi per l'infanzia rappresenta un ambito di intervento che, in un'ottica di rafforzamento della parità di genere, è volto a creare le condizioni di una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Una attenzione particolare e prioritaria di questo intervento è rivolta alle famiglie in condizioni economicamente e/o socialmente fragili e, ciò, nella finalità di assicurare ai minori di questi nuclei familiari un supporto educativo sin dalla prima infanzia.
2. La Regione, nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo Plus, intende implementare le misure già in capo al bilancio regionale rispetto all'accesso ai servizi per la prima infanzia con misure integrative che consentano di ampliare la platea dei beneficiari, con particolare riguardo, come anticipato, alle famiglie in condizioni di maggior svantaggio economico e sociale. Si tratta di un intervento che, nel vedere come principali referenti i nuclei familiari con minori, intende sostenere da un lato la conciliazione lavoro – famiglia delle donne e, dall'altro, assicurare le migliori condizioni di vita dei minori stessi. Esso, inoltre, in un più ampio processo di inclusione attiva che la Regione persegue, si rivolge, come anticipato, prioritariamente ai nuclei familiari in condizioni di svantaggio. Una azione che si colloca, quindi, a pieno titolo nel quadro degli interventi dedicati a rafforzare l'impegno della Regione a sostegno tanto della conciliazione quanto della coesione sociale, a valere sulla programmazione 2021-27 del FSE Plus del Friuli Venezia Giulia.
3. Il presente avviso, sotto il profilo operativo, prevede la concessione di buoni servizio volti a contenere sino ad azzerare, nel caso delle famiglie meno abbienti, i costi per la frequenza dei servizi socio-educativi dedicati alla prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi e servizi sperimentali, secondo quanto regolato a livello regionale dalla LR. 20/2005). L'avviso rientra tra le azioni previste nel Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO. Annualità 2022" - Misure di sostegno alle famiglie in condizioni di svantaggio per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1423 del 17 settembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La Struttura regionale attuatrice del programma specifico, di seguito SRA, è il Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

2. QUADRO GENERALE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Al fine di consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027, con riguardo al Programma Regionale FSE Plus 2021/2027 e nel rispetto del Reg. (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni circa l'ammissibilità delle spese (art. 63), si applicano i Criteri di selezione delle operazioni adottati per la programmazione 2014 – 2020, valutati coerenti con le operazioni avviate con il presente Avviso.
2. L'utilizzo dei Criteri di selezione delle operazioni 2014-2020 sopra citati avrà validità durante tutta la fase transitoria, sino all'approvazione, in sede di Comitato di Sorveglianza, della Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma FSE Plus 2021-2027, come previsto dall'art. 40.2(a) del Reg. (UE) 2021/1060.
3. In ordine agli adempimenti afferenti alla trasparenza dell'attuazione ed alla comunicazione, in continuità con il ciclo programmatorio 2014-2020, i beneficiari delle operazioni avviate con il presente Avviso riconoscono il sostegno fornito all'operazione e sono responsabili, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, del rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione ivi contenuti laddove pertinenti, comprese le caratteristiche tecniche previste dall'allegato IX del medesimo regolamento.
4. In quanto coerenti con nuovo contesto normativo relativo al periodo 2021 – 2027, restano validi e quindi applicabili, per tutta la durata della fase transitoria e sino all'approvazione della nuova normativa/disposizioni attuative regionali a valere sul Programma FSE Plus 2021-2027, il Regolamento FSE – Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018,

n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26, emanato con DPReg n. 203/Pres/2018 e ss.mm.) e le Linee guida regionali adottati per la gestione del POR FSE 2014 – 2020.

5. In virtù della positiva valutazione circa la coerenza e la correttezza dell'impianto e l'applicabilità delle procedure alle misure previste dal presente Avviso, resta valido per tutta la durata della fase transitoria, il Si.Ge.Co adottato per il POR FSE 2014-2020, sino alla definizione ed approvazione del nuovo Si.Ge.Co, per la gestione delle operazioni a valere sul Programma FSE Plus 2021-2027, secondo modalità e tempistiche previste all'art. 69.11 del Reg. (UE) 2021/1060.

Disposizioni inerenti al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)

a) Normativa e atti UE

- Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia che in data 17 gennaio 2022 è stato notificato alla Commissione Europea;
- Programma Regionale del Fondo sociale europeo + 2021/2027 (PR FSE+) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto dell'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/1060, presentato alla Commissione europea entro tre mesi dalla notifica dell'Accordo di Partenariato.

3. Normativa regionale

- Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 del "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" come modificata dalla Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7;
- Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale";
- "Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", approvato con D.P.Reg. 230/2011, nel testo vigente;
- "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", approvato con D.P.Reg. 048/2020, nel testo vigente;
- "Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale POR del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 – investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della Legge

regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", emanato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018.

4. Atti regionali

- Delibera della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 ad oggetto "LR 6/2006, art. 17: individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni. Approvazione definitiva", e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera della Giunta regionale n. 1423 del 17 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni che approva il Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO. Annualità 2022";
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018 e s.m.i., di seguito Metodologie;
- Documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici" – SRA nel tempo vigente, di seguito Linee guida;
- Documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 03/08/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento "POR FSE Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 6 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Documento UCS;
- "Documento sui Principi orizzontali nell'attuazione del POR: Sviluppo sostenibile, Pari opportunità e non discriminazione, Parità tra uomini e donne", approvato con Decreto n° 5716/LAVFORU del 03/08/2016.
- Decreto del Servizio ricerca, apprendimento permanente e FSE n° 7103/LAVFORU del 20/07/2021 recante "POR FSE 2014/2020. Documento Sistema di gestione e controllo – Si.Ge.Co". Modifica al documento approvato con decreto n. 307 del 20.01.2021", di seguito Si.Ge.Co.

3. DEFINIZIONI

1. Nel rispetto dell'art. 2, punto 9), del Regolamento (UE) n. 2021/1060, si intendono beneficiari gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli 17 e 18 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", quali enti delegati dalle convenzioni istitutive dei rispettivi Ambiti alla gestione del Servizio sociale dei Comuni, di seguito SSC.
2. I soggetti attuatori responsabili della realizzazione delle operazioni sono individuati nei:
– gestori dei servizi educativi accreditati che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni di cui all'articolo 14 del "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della LR 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", nel testo vigente.
– Comuni gestori di servizi educativi accreditati che siano dispensati dalla sottoscrizione del disciplinare di impegni qualora il gestore del servizio rivesta le funzioni di ente gestore del SSC. In tal caso l'ente provvede a dare attuazione a quanto previsto, secondo le proprie norme di organizzazione interna.

4. SOGGETTI BENEFICIARI DELLE OPERAZIONI

1. I soggetti beneficiari, aventi titolo alla presentazione delle operazioni previste dal presente avviso, sono gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, di cui all'articolo 18 della citata Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, quali enti delegati dalle convenzioni istitutive dei rispettivi Ambiti alla gestione del Servizio sociale dei Comuni e, precisamente:

Ambito SSC	**Ente Gestore SSC**
Agro Aquileiese	Comune di Cervignano del Friuli
Carnia	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Carnia
Carso Giuliano	Comune di Muggia
Carso Isonzo Adriatico	Comune di Monfalcone
Collinare	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Collinare
Collio-Alto Isonzo	Comune di Gorizia
Friuli Centrale	Comune di Udine
Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale	Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale
Livenza-Cansiglio-Cavallo	Comune di Sacile
Mediofriuli	ASP "Daniele Moro" - Codroipo
Natisone	Comune di Cividale del Friuli
Noncello	Comune di Pordenone
Ambito SSC	**Ente Gestore SSC**
Riviera Bassa Friulana	Comune di Latisana
Sile e Meduna	Comune di Azzano Decimo

Tagliamento	Comune di San Vito al Tagliamento
Torre	Comune di Tarcento
Triestino	Comune di Trieste
Valli e Dolomiti friulane	Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali

2. I Soggetti beneficiari devono garantire che le operazioni finanziate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi, ai sensi del Regolamento UE 2021/1060 (art. 73 comma 2, lett. c). Conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida alle SRA, per i soggetti pubblici, il possesso delle richiamate capacità si dà per assolto.
3. I Soggetti beneficiari gestiscono gli interventi tramite i Soggetti Attuatori.

5. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il soggetto beneficiario opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente Avviso.
2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
3. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2.
4. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto beneficiario nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione, reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente), e il codice dell'operazione assegnato.
5. La SRA, con decreto del dirigente responsabile provvede all'erogazione dell'anticipazione finanziaria, nella misura prevista al paragrafo 14 "FLUSSI FINANZIARI" del presente Avviso.
6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'Autorità di Gestione entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.
7. L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dal dirigente responsabile della SRA entro 60 giorni dalla approvazione del rendiconto.
8. Il soggetto beneficiario deve assicurare:
a) il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal presente Avviso;
b) la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
c) la trasmissione, tramite pec, della dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione del presente avviso sui rispettivi siti istituzionali, con modalità che garantiscano la trasparenza e la massima diffusione delle informazioni secondo quanto previsto al paragrafo 18, rivolto alle famiglie potenzialmente interessate a presentare domanda per l'ottenimento del buono di servizi;
d) la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;
e) la completa realizzazione dell'operazione;
f) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo indicato nell'Avviso;
g) l'avvio e la conclusione dell'operazione coincidenti con l'inizio e la fine dell'anno educativo 2022/2023 e, precisamente, il 01/09/2022 e il 31/08/2023;
h) la presentazione del rendiconto delle spese entro i termini stabiliti dall'Avviso;
i) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;

j) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
k) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione;
l) la trasmissione, tramite pec, della stampa dell'acquisizione del Codice Unico di progetto di Investimento Pubblico (CUP) entro 5 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni;
9. Inoltre, i soggetti beneficiari:
a) sono tenuti a informare la platea dei possibili assegnatari che l'iniziativa è cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del PR FSE+ e a riportare in tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario gli emblemi previsti dagli adempimenti relativi alla comunicazione del PR FSE+;
b) ricevono le domande di concessione del buono di servizio mediante l'applicativo IstanzeOnLine (IOL), provvedono alla relativa istruttoria, alle verifiche rispetto ai requisiti di accesso per l'ottenimento del buono di servizio, nonché all'inserimento dei dati nell'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione;
c) ai fini dei controlli, conservano tutte le domande di concessione del buono e le copie dei titoli di addebito trasmesse trimestralmente dai soggetti Attuatori in un unico fascicolo, con modalità atte a distinguerle dalla documentazione di diversa natura, e in un unico luogo che dovrà essere comunicato alla Struttura regionale attuatrice;
d) provvedono alla formazione della graduatoria dei richiedenti, valida per l'anno educativo 2022/2023, nella quale sono individuati i destinatari del buono di servizio secondo le disposizioni di cui al paragrafo 6, punto 2 e l'importo assegnato definito dal paragrafo 6.1;
e) ai fini dell'ammissibilità della spesa, entro il termine del 30 giugno 2022, sono tenuti ad approvare la graduatoria dei destinatari del buono di servizio e ne dispongono la pubblicazione sul sito internet istituzionale con le modalità indicate al paragrafo 18 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
f) al ricevimento della nota di concessione del finanziamento da parte della SRA, indicante gli estremi del decreto di concessione e il codice dell'operazione assegnato, provvedono alla concessione degli importi corrispondenti ai buoni di servizio nella misura indicata al paragrafo 6 punto 1, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
g) comunicano ai soggetti Attuatori di pertinenza, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, i nominativi dei destinatari ammessi e l'importo dei relativi buoni di servizio, specificandone il mese di decorrenza e di cessazione;
h) gestiscono la spesa relativa alle operazioni distinguendola contabilmente da ogni altra spesa sostenuta a fronte di risorse finanziarie allocate per le medesime finalità;
i) a fronte delle comunicazioni pervenute mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, provvedono a rimborsare i soggetti Attuatori degli importi corrispondenti ai buoni di servizio applicati mensilmente a scomputo delle rette dovute dai destinatari;
j) provvedono allo scorrimento della graduatoria qualora si verifichino avanzi di risorse determinati da rinunce al beneficio o da benefici eccedenti la retta sostenuta dai destinatari; in tal caso, il riconoscimento del buono di servizio non è retroattivo;
k) provvedono ad inviare i dati necessari al monitoraggio e al controllo secondo le indicazioni fornite dalla SRA;
l) in caso di rideterminazione del contributo, a seguito dell'approvazione del rendiconto, provvedono a restituire le somme erogate e non spettanti nelle modalità e nei termini indicate dalla SRA.

6. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. Il presente Avviso prevede la presentazione da parte dei soggetti beneficiari, di cui al paragrafo 4, di operazioni per sostenere l'accesso alle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia, precisamente a quelli elencati al successivo paragrafo 6.1, comma 2, lettera a), disciplinati dalla Legge regionale n.

20 del 18 agosto 2005, sostenendone i costi per la frequenza mediante l'abbattimento della retta attraverso la concessione di buoni di servizio.
2. L'avvio e il termine dell'operazione coincidono con l'inizio e la conclusione dell'anno educativo 2022/2023 che, precisamente, decorre dal 01/09/2022 e termina il 31/08/2023.

6.1 REQUISITI DI ACCESSO AL BUONO DI SERVIZIO

1. Il buono di servizio è riconosciuto purché, alla data di presentazione della domanda:
a) almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione;
b) l'ISEE calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, risulti pari o inferiore a Euro 25.000,00;
c) i genitori risultino occupati o si trovino nello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183"; sono considerati occupati i genitori che, alla data di presentazione della domanda, hanno un contratto di lavoro dipendente o una posizione di lavoro autonomo.
Per una più precisa definizione di soggetto in stato di disoccupazione si rimanda a quanto specificato all'articolo 4, comma 15-quater del d.l. n. 4/2019 ed alla circolare n. 1/2019 del 23/07/2019 di ANPAL, inerente le regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019).
2. L'importo del buono di servizio riconosciuto per ciascun destinatario fa riferimento all'UCS 51 - Unità di Costo Standard ed è definito come segue:
a) Euro 330,00 mensili per la frequenza a tempo pieno presso uno dei seguenti servizi educativi per la prima infanzia accreditati:
- nidi d'infanzia, come definiti dall'articolo 3 della LR 20/2005,
- servizi educativi domiciliari, come definiti dall'articolo 4, comma 2, lettera c, della LR 20/2005,
- servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della LR 20/2005, solo nel caso in cui possano essere assimilati ai nidi e ai servizi educativi domiciliari (artt. 3 e 4, comma 2, lettera c).

3. I buoni di servizio sono riconosciuti, per l'importo di cui al punto 2 del presente paragrafo, fino a concorrenza del costo complessivo della retta a carico della famiglia, a fronte della frequenza a tempo pieno ad uno dei servizi di cui al precedente punto 2, lettera a). In nessun caso verrà riconosciuto un buono di servizio per un importo superiore al costo sostenuto dalla famiglia.
4. I benefici connessi al buono di servizio di cui al presente avviso non sono cumulabili con quelli erogati a valere sul fondo per l'abbattimento delle rette di cui all'articolo 15 della LR 20/2005.
5. Per la quantificazione dell'importo del buono di servizio non si applicano i criteri stabiliti dall'art. 6 del "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)".
6. Non possono accedere al buono di servizio i bambini iscritti alle cosiddette "sezioni primavera".

6.2 CRITERI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DEI BUONI DI SERVIZIO

1. Il genitore richiedente, in possesso dei requisiti, presenta la domanda entro il 31 maggio 2022 al SSC territorialmente competente per il servizio richiesto, esclusivamente mediante l'applicativo IstanzeOnLine (IOL)

messo a disposizione dalla Regione. Il SSC competente ordina le domande in modo crescente a seconda del valore dell'ISEE del nucleo familiare.

2. In caso di parità, prevalgono i casi in cui entrambi i genitori si trovino in stato di disoccupazione ovvero, in subordine, i casi in cui uno dei genitori si trovi in stato di disoccupazione. In caso di ulteriore parità, prevale la data/orario di presentazione meno recente.

3. Nei seguenti casi le domande sono comunque escluse per carenza dei requisiti essenziali:

a) qualora non siano supportate dall'iscrizione a un servizio educativo per la prima infanzia accreditato, di cui al paragrafo 6.1, punto 2, lettera a), gestito dai soggetti di cui al paragrafo 3, punto 2, fermo restando quanto precisato al paragrafo 7 "Destinatari delle operazioni";

b) qualora nessuno dei genitori risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione;

c) qualora uno dei genitori sia privo dei requisiti di accesso previsti al paragrafo 6.1, punto 1, lettera c) cioè non presti attività lavorativa o non si trovi nello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del D.lgs. 150/2015;

d) qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a Euro 25.000,00.

4. Entro il 30 giugno 2022 ciascun soggetto beneficiario forma una graduatoria secondo le modalità indicate nei precedenti punti e provvede ad individuare i destinatari del buono di servizio per l'intero anno educativo 2022/2023, fino ad esaurimento delle risorse disponibili ed alla concessione degli importi corrispondenti.

5. La graduatoria, recante le dichiarazioni e gli emblemi specificati al paragrafo 18, viene pubblicata sul sito internet istituzionale del soggetto beneficiario e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i).

6. Successivamente al ricevimento della nota di concessione del finanziamento da parte della SRA, di cui al paragrafo 13, ciascun soggetto beneficiario, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, comunica ai soggetti attuatori, distintamente per ciascun servizio educativo, di cui al paragrafo 6.1, punto 2, lettera a), l'elenco dei destinatari ammessi al buono di servizio e l'importo dei relativi buoni di servizio, specificandone il mese di decorrenza e quello di cessazione.

6.3 ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. I soggetti attuatori, sulla base delle comunicazioni di cui al del paragrafo 5, punto 9, lettera g), applicano mensilmente l'importo del buono spettante a scomputo della retta di frequenza. In ogni caso l'ammontare del buono di servizio non può essere applicato per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

2. I titoli di addebito sono emessi dai soggetti attuatori nei confronti degli assegnatari con l'indicazione del minore, del mese di riferimento, della retta intera al lordo del buono di servizio, dell'importo del buono di servizio, nonché dell'importo della retta a carico della famiglia al netto del buono di servizio.

3. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, i titoli di addebito devono riportare la denominazione e il codice fiscale/partita IVA del soggetto attuatore emittente.

4. Entro il giorno 5 di ogni mese, i soggetti attuatori comunicano ai soggetti beneficiari, mediante l'applicativo informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione, l'ammontare dei buoni di servizio effettivamente applicati.

5. La comunicazione è corredata dalla specificazione, per ogni singolo destinatario finale, dell'importo del buono di servizio applicato e della corrispondente retta netta e lorda per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio medesimo.

6. I soggetti attuatori sono tenuti:

- a trasmettere trimestralmente ai soggetti beneficiari copia dei titoli di addebito emessi in relazione al riconoscimento dei buoni di servizio ed a conservarli in originale fino alle scadenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- a presentare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, la documentazione eventualmente richiesta dai competenti uffici;
- a fornire ogni collaborazione richiesta al personale incaricato ed a consentire l'accesso alle proprie sedi in caso di ispezioni eventualmente disposte dall'Autorità di gestione, anche in collaborazione con la struttura regionale attuatrice e con i soggetti beneficiari, per la verifica dei requisiti di attribuzione per la parte di pertinenza.

6.4 TRASFERIMENTI AD ALTRO SERVIZIO EDUCATIVO SUCCESSIVI ALLA CONCESSIONE DEL BUONO DI SERVIZIO

1. Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo, di cui al paragrafo 6.1, punto 2, lettera a), purché tra la data della cessazione dell'iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore ai 30 giorni.
2. Nel caso in cui il trasferimento di cui al precedente punto coinvolga servizi educativi operanti in territori afferenti a diversi Enti gestori del servizio sociale dei Comuni, quello di origine comunica a quello di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo. In sede di rendicontazione verrà data evidenza dell'ammontare residuo trasferito.
3. I casi di cessazione dell'iscrizione diversi da quelli indicati ai precedenti punti comportano la decadenza del buono di servizio a partire dal mese successivo alla cessazione medesima.

7. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. I destinatari del buono di servizio sono i genitori che presentano la domanda per i minori che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti per l'anno educativo 2022/2023 a uno dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati (nidi d'infanzia, servizi educativi domiciliari o servizi sperimentali aventi caratteristiche assimilabili ai primi due), gestiti dai soggetti di cui al paragrafo 3, punto 2 del presente avviso. Nel caso di accesso a un servizio gestito da un Comune, oppure ad altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, l'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione equivale all'iscrizione, purché l'ammissione - anche in via provvisoria - alla frequenza del servizio intervenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Non si considerano iscritti i bambini in lista di attesa o in stato di pre-iscrizione.
3. Il riconoscimento del buono di servizio concesso non si interrompe al compimento dei 3 anni nel caso di minori che continuino a frequentare il servizio educativo per la prima infanzia fino al termine dell'anno educativo.

8. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse disponibili per l'anno educativo 2022/2023, sulla base di quanto ad oggi stabilito dal negoziato in corso del PR FSE+ con la CE e le Autorità nazionali, ammontano a Euro 3.500.000,00 a valere sulle risorse del Programma Regionale del Fondo sociale europeo + 2021/2027 (PR FSE+) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed è pari al 100% di contributo pubblico rispetto alla spesa ammissibile, e sono subordinate all'acquisizione, sul bilancio, delle risorse finanziarie a valere sul Programma FSE + 2021/2027, fatto salvo l'utilizzo, ove necessario, di risorse regionali aggiuntive a quelle del Programma regionale FSE + 2021/2027 già disponibili in bilancio regionale.

2. La Regione ripartisce le risorse disponibili tra i soggetti beneficiari sulla base del numero delle domande presentate ai SSC territorialmente competenti per il servizio, per l'anno educativo 2021/2022, con ISEE pari o inferiore a Euro 25.000,00 finanziate con il fondo di cui all'articolo 15 della LR 20/2005 e finanziate con le risorse del POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 23/21.
3. Le risorse previste per i soggetti beneficiari in base al criterio di cui al comma precedente sono:

Ente Gestore SSC	Risorse
Comune di Cervignano del Friuli	129.629,63 €
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Carnia	67.901,23 €
Comune di Muggia	125.514,40 €
Comune di Monfalcone	205.761,32 €
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Collinare	106.995,88 €
Comune di Gorizia	187.242,80 €
Comune di Udine	584.362,14 €
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale per Ambito Gemonese/Canal del Ferro-Val Canale	61.728,40 €
Comune di Sacile	203.703,70 €
ASP "Daniele Moro" - Codroipo	119.341,56 €
Comune di Cividale del Friuli	131.687,24 €
Comune di Pordenone	343.621,40 €
Comune di Latisana	63.786,01 €
Comune di Azzano Decimo	102.880,66 €
Comune di San Vito al Tagliamento	168.724,28 €
Comune di Tarcento	49.382,72 €
Comune di Trieste	773.662,55 €
Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali	74.074,08 €
TOTALE	**3.500.000,00 €**

9. GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria delle operazioni avviene mediante applicazione di costi standard unitari, UCS 51 – Educazione alla prima infanzia definito in 330,00 euro mensili.

L'UCS 51 trova applicazione con riguardo alla spesa mensile sostenuta dalla famiglia per la frequenza dei propri figli (fascia 0-3 anni) ai servizi educativi per la prima infanzia accreditati con tipologia di frequenza a tempo pieno, per un numero massimo di dodici mensilità di frequenza, in riferimento alla durata dell'anno educativo.

Ai fini della gestione e della rendicontazione della spesa, il servizio educativo riconosce l'ammontare dell'UCS nella sua interezza laddove la retta mensile di riferimento sostenuta dalla famiglia sia pari o superiore a euro 330,00.

Ove la retta mensile di riferimento della spesa sostenuta dalla famiglia sia inferiore a euro 330,00, il valore dell'UCS subisce un trattamento che la riconduce ad un valore corrispondente alla retta mensile di riferimento e pertanto fino a concorrenza del costo complessivo della retta a carico della famiglia.

10. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Al fine di poter accedere alle risorse disponibili di cui al presente avviso, i soggetti beneficiari presentano le operazioni esclusivamente tramite PEC alla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
2. La PEC deve essere inviata perentoriamente entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR. L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura:
PR FSE+ 2021/2027. PROGRAMMA SPECIFICO 15/22. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.
3. L'operazione deve essere presentata in formato PDF, utilizzando gli appositi modelli disponibili al seguente collegamento http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/ e, precisamente:
- la domanda di ammissione al finanziamento;
- il formulario inerente l'operazione.

4. L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), in qualità di ente gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'ambito territoriale Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale, Carnia e Collinare presenterà una operazione, costituita dalla domanda di finanziamento e dal formulario, per ciascun Ambito territoriale.
5. La documentazione di cui al precedente punto 3 deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e compilata in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
6. La domanda di ammissione al finanziamento e il formulario inerente l'operazione devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata sul sito www.regione.fvg.it entro 20 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle operazioni, con allegato l'elenco delle operazioni proposte pervenute nei termini.

11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La selezione delle operazioni avviene in conformità a quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato con Delibera di Giunta n. 2321 del 6 dicembre 2018 e s.m.i., di seguito "documento Metodologie", e in particolare: del paragrafo 4 per quanto concerne la fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità; del paragrafo 5.2 per quanto concerne la fase di valutazione di coerenza di operazioni di carattere non formativo.
2. L'attività istruttoria accerta l'ammissibilità delle operazioni. Al fine di fornire massima chiarezza ed evidenza agli elementi che determinano la non ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di selezione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di esclusione
Rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della operazioni	Presentazione dell'operazione oltre il termine indicato dall'avviso (paragrafo 10, punto 2).

	Presentazione dell'operazione con procedure di trasmissione difformi da quelle previste (paragrafo 10, punti 2). Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento e del formulario da parte del/i soggetto/i avente/i titolo (paragrafo 10, punto 6).
Rispetto dei requisiti soggettivi	Presentazione dell'operazione da parte di soggetti diversi da quelli previsti (paragrafo 4, punto 1).
Completezza e correttezza della documentazione	Il mancato utilizzo del formulario previsto per la presentazione delle operazioni (paragrafo 10 punto 3). Presentazione dei documenti in formato diverso da quello previsto (paragrafo 10, punto 3).

3. Poiché la realizzazione delle operazioni oggetto del presente avviso avviene da parte di amministrazioni pubbliche, come previsto al paragrafo 4, il possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa si dà per assolto.
4. Il mancato riscontro anche di uno solo dei requisiti sopra previsti comporta la non ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di selezione.
5. Le operazioni risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono selezionate da un'apposita Commissione nominata dal dirigente responsabile della SRA con proprio decreto. La selezione delle operazioni opera secondo una procedura valutativa delle proposte con l'applicazione della procedura di coerenza, con l'utilizzo dei criteri di selezione indicati nella tabella che segue. La Commissione si esprime con una valutazione di tipo positivo/negativo. La mancata rispondenza al criterio di selezione è causa di valutazione negativa delle operazioni.
6. Con riferimento alla fase di valutazione di coerenza di operazioni di carattere non formativo si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di esclusione
Coerenza dell'operazione	Mancata coerenza delle caratteristiche dell'operazione con le indicazioni previste dall'avviso.

7. In considerazione della specificità dell'avviso, si prescinde dall'applicazione del criterio di congruenza finanziaria.
8. La valutazione negativa rispetto al criterio di valutazione di coerenza comporta la non approvazione dell'operazione.
9. Gli elenchi relativi alle operazioni che hanno superato la valutazione di coerenza o che non hanno superato la valutazione di coerenza sono ordinati distintamente secondo l'ordine cronologico di presentazione.

12. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. In esito alla valutazione il dirigente della Struttura regionale attuatrice approva, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione, con apposito decreto, l'elenco relativo alle operazioni approvate, l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione e l'elenco delle operazioni non approvate. Il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.; la suddetta pubblicazione del decreto costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione.

13. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni.

2. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto beneficiario nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente).

14. FLUSSI FINANZIARI

1. Il costo dell'operazione approvato in fase di selezione costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile.
2. È prevista una anticipazione fino a un massimo del 70% del costo dell'operazione approvata, da erogarsi successivamente all'avvio dell'operazione. Il saldo, qualora dovuto, è pari alla differenza tra l'anticipazione e il costo complessivo dell'operazione ammissibile a seguito della verifica del rendiconto, da erogarsi ad avvenuta verifica del rendiconto medesimo.
3. La SRA eroga i contributi mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it.
4. La SRA, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli della struttura competente dell'AdG, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità dell'importo sul totale concesso.

15. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE.

16. RENDICONTAZIONE

1. I soggetti beneficiari devono presentare alla SRA, entro 90 giorni dalla conclusione dell'operazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione di cui al precedente comma è costituita, distintamente per ogni struttura educativa, dall'elenco dei destinatari del buono di servizio, corredato da:

- formulario per la rendicontazione predisposto dalla SRA;
- la graduatoria definitiva dei destinatari del buono di servizio formata secondo le disposizioni dell'Avviso;
- determina di approvazione della graduatoria definitiva;
- le relazioni sui controlli a campione rispetto ai requisiti di accesso per l'ottenimento del buono di servizio;
- elenco dei gestori dei servizi educativi accreditati che hanno sottoscritto il disciplinare di impegni;
- estrazione dati dal Sistema informativo servizio prima infanzia, SISEPI.

3. La documentazione di cui al precedente punto deve essere conservata in un unico luogo e con modalità atte a distinguerla dai documenti di diversa natura.
4. Ai fini delle **verifiche in loco** che potranno essere messe in atto anche dalla Commissione Europea, dalla sezione competente della Corte dei Conti, dall'A.d.A. (Autorità di Audit) e da altri enti pubblici, i soggetti beneficiari dovranno tenere a disposizione nella struttura un fascicolo di progetto e/o una cartella in formato digitale, che deve contenere i seguenti documenti:

- le domande che sono state raccolte;
- la graduatoria definitiva dei destinatari del buono di servizio;
- le relazioni sui controlli a campione rispetto ai requisiti di accesso per l'ottenimento del buono di servizio.

5. Dopo la verifica del rendiconto, la struttura competente dell'AdG invierà una PEC al beneficiario, allegando il verbale di chiusura indicante il costo ammesso, quello approvato, l'anticipo e l'importo del saldo, qualora dovuto.

6. Il rendiconto delle spese sostenute è approvato dalla struttura competente dell'AdG entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto.

17. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
- comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza;
- selezione ed autorizzazione di operazioni non formative e di soggetti attuatori per tali operazioni;
- monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi non formativi;
- gestione dei procedimenti contabili;

e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
- Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste nella persona del Presidente in carica;
- Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e–mail: privacy@regione.fvg.it pec: privacy@certregione.fvg.it;
- Il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.P.A., via San Francesco 43, TRIESTE.

18. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del PR FSE+. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
- contenere la seguente dichiarazione: *"Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"*;
- recare tutti i seguenti emblemi:

Cofinanziato dall'Unione europea
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

3. Il soggetto beneficiario è inoltre obbligato a fornire, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui propri siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziare il sostegno finanziario ricevuto.
4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione così come descritta nei punti sopra e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento FSE+.

19. PRINCIPI ORIZZONTALI

I soggetti attuatori, nello svolgimento delle operazioni, promuovono i principi orizzontali, previsti dal PR FSE+ 2021/2027, di:

Sviluppo sostenibile;
Pari opportunità e non discriminazione;
Parità tra uomini e donne.

20. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Marzinotto, 040 3775095, elisa.marzinotto@regione.fvg.it.
2. Il responsabile dell'istruttoria per la verifica di ammissibilità e per la gestione amministrativa e contabile delle operazioni è la dott.ssa Anna Tiveron. Il responsabile dell'istruttoria per la procedura di monitoraggio è la dott.ssa Francesca Chimera Baglioni, titolare della posizione organizzativa programmazione e monitoraggio dei programmi FSE e FSE+, 040 3775922 francesca.chimera.baglioni@regione.fvg.it; il responsabile dell'istruttoria per la fase concernente i controlli e la rendicontazione, dott.ssa Alessandra Zonta, titolare della posizione organizzativa controllo e rendicontazione, 040 3775219 alessandra.zonta@regione.fvg.it .
3. La persona di contatto cui rivolgersi per ulteriori informazioni è la dott.ssa Sabrina Rigo, 040 3775182 sabrina.rigo@regione.fvg.it.

21. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. I soggetti beneficiari devono uniformarsi a tutte le indicazioni della SRA in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. I soggetti beneficiari devono:
- assicurare la disponibilità di tutta la documentazione afferente all'operazione durante le verifiche in loco realizzate dall'Autorità di gestione o dalla struttura regionale attuatrice;
- realizzare l'operazione nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente avviso;
- garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio previsto dal documento "Fondo sociale europeo. POR FSE 2014/2020. Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", nei tempi e nei modi richiesti dall'Autorità di gestione o dalla struttura regionale attuatrice.
- inviare i dati necessari al monitoraggio e al controllo secondo le indicazioni fornite dalla SRA.

22. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni inerenti il presente Avviso e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:
a) le operazioni devono essere presentate entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BUR;
b) le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni;

c) le operazioni sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni;
d) le operazioni devono concludersi al termine dell'anno educativo 2022/2023, entro il 31/08/2023;
e) l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione delle operazioni;
f) il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 90 giorni dalla conclusione dell'operazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023;
g) il rendiconto delle spese sostenute è approvato dalla struttura competente dell'AdG entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
h) l'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
i) il termine finale per la chiusura del procedimento è il 30 settembre 2024.